



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 25/23 DEL 22.05.2018

Oggetto: Parco eolico Medio Campidano nei Comuni di San Gavino Monreale, Villacidro, Sanluri. Proponente: Medio Campidano Eolica S.r.l. Procedura di VIA. D.Lgs. n. 152/2006.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, con la proposta n. 100970 del 2018, riferisce che la società Medio Campidano Eolica S.r.l. ha presentato, a maggio 2010, l'istanza di avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto "Parco eolico Medio Campidano", ascrivibile alla categoria di cui all'Allegato A1 della Delib.G.R. n. 34/33 del 7.8.2012, Allegato A1, punto 3): Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i Beni e le attività culturali.

L'iter del procedimento, svoltosi negli anni, può essere sintetizzato come segue:

- nota di deposito dell'istanza di VIA del 13 maggio 2010 (prot. A.D.A. n. 11837 del 14.5.2010);
- pubblicazione dell'avviso sul quotidiano regionale in data 13 maggio 2010;
- nota prot. DGA n. 16774 del 16.7.2010, con cui, in attuazione delle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 25/40 dell'1 luglio 2010, il procedimento di VIA in esame è stato archiviato;
- nota prot. DGA n. 2494 del 8.2.2011, con cui, viste le sentenze del T.A.R. del 14.1.2011 e a seguito dell'esame della documentazione trasmessa dalla Società proponente il 13 maggio 2010, il Servizio SAVI (oggi Servizio Valutazioni Ambientali - SVA) ha chiesto una regolarizzazione dell'istanza;
- nota prot. DGA n. 6765 del 28.3.2011, con cui, vista la documentazione inviata dalla proponente in data 24 febbraio 2011 (prot. DGA n. 3942 del 25.2.2011), il Servizio SAVI ha chiesto una ulteriore regolarizzazione dell'istanza;
- nota di regolarizzazione dell'istanza di VIA del 14 aprile 2011 (prot. A.D.A. n. 8592 del 18.4.2011);
- nota prot. DGA n. 10016 del 4.5.2011, di comunicazione dell'avvio del procedimento, a far data dal 15 aprile 2011, data di pubblicazione dell'avviso sul quotidiano regionale;
- presentazione al pubblico tenutasi presso l'aula consiliare del Comune di San Gavino Monreale in data 6 giugno 2011;
- deposito osservazioni da parte di soggetti vari, trasmesse al proponente con note prot. DGA n.



- 13543 del 16.6.2011, prot. DGA n. 14010 del 22.6.2011 e prot. DGA n. 14822 del 30.6.2011. Controdeduzioni della Società trasmesse con note del 11 luglio 2011 (prot. DGA n. 16961 del 25.7.2011), del 15 luglio 2011 (prot. DGA n. 16596 del 20.7.2011) e del 8 agosto 2011 (prot. DGA n. 19135 del 26.8.2011);
- prima conferenza istruttoria tenutasi in data 19 luglio 2011, cui ha fatto seguito la nota prot. DGA n. 22134 del 30.9.2011, di richiesta integrazioni, articolate in n. 21 punti distinti. Alla stessa nota è stata allegata, in particolare, la nota prot. 5759 del 8.9.2011 – classe 34.19.07/171 della Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Sardegna, (prot. A.D.A. n. 20558 del 13.9.2011) in cui sono segnalate “...forti criticità della soluzione progettuale proposta nonché la consistente carenza documentale...”, oltre che il “parere negativo circa il progetto in questione” della Soprintendenza per i BAPSAE;
 - nota del 27 gennaio 2012 di deposito delle integrazioni (prot. DGA n. 2414 del 1.2.2012), pervenuta a seguito di richiesta di proroga del 08 novembre 2011, accolta con nota prot. DGA n. 27892 del 30.11.2011;
 - pubblicazione dell’avviso su quotidiano regionale in data 22 febbraio 2012, per modifiche al layout impiantistico e al sistema di connessione alla RTN;
 - presentazione al pubblico tenutasi presso l’aula consiliare del Comune di Sanluri in data 21 marzo 2012;
 - deposito documentazione sostitutiva e integrativa, da parte della Società, con note del 26 marzo 2012 (prot. DGA n. 7745 del 30.3.2012), del 2 luglio 2012 (prot. DGA n. 16434 del 5.7.2012) e del 5 dicembre 2012 (prot. DGA n. 30149 del 21.12.2012);
 - seconda conferenza istruttoria tenutasi in data 20 dicembre 2012, nell’ambito della quale sono state confermate numerose e importanti criticità;
 - restituzione elaborati avvenuta, su richiesta del proponente (nota del 31 dicembre 2012, prot. DGA n. 768 del 10.1.2013), in data 28 gennaio 2013;
 - deposito progetto revisionato avvenuto con nota del 27 maggio 2013 (prot. DGA n. 12203 del 31.5.2013);
 - pubblicazione dell’avviso su quotidiano regionale in data 29 giugno 2013, per ulteriori modifiche al layout impiantistico e al sistema di connessione alla RTN;
 - deposito ulteriori integrazioni/sostituzioni documentali avvenuto con note del:
- a) 1 luglio 2013 (prot. DGA n. 15825 del 11.7.2013);



- b) 9 luglio 2013 (prot. DGA n. 16890 del 24.7.2013);
 - c) 25 luglio 2013 (prot. DGA n. 17797 del 2.8.2013);
 - d) 20 settembre 2013 (prot. DGA n. 21639 del 30.9.2013);
 - e) 10 gennaio 2014 (prot. DGA n. 797 del 15.1.2014);
- richiesta di coinvolgimento nel procedimento da parte del Comune di Sardara (nota prot. 8714 del 12.11.2013), comunicata al proponente con nota prot. DGA n. 27198 del 5.12.2013 e successiva presentazione al pubblico tenutasi presso il cineteatro del medesimo Comune in data 24 febbraio 2014;
 - deposito osservazioni da parte del Comune di Sardara trasmesse al proponente con nota prot. DGA n. 6727 del 26.3.2014;
 - terza conferenza istruttoria tenutasi in data 17 aprile 2014;
 - comunicazione di preavviso di diniego, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 7.8.1990, n. 241 e s.m.i., trasmesso con nota prot. DGA n. 26496 del 3.12.2014;
 - deposito nota datata 17.12.2014 (prot. DGA n. 28107 del 23.12.2014), contenente osservazioni e proposte dirette a superare le criticità esposte nella comunicazione di preavviso di diniego;
 - nota prot. DGA 6176 del 18.3.2015 con cui il SAVI ha richiesto agli Enti partecipanti al procedimento di volersi esprimere in merito a detta ultima revisione, esplicitando se la stessa proposta, unitamente all'ulteriore documentazione depositata, potesse consentire il superamento delle criticità in precedenza evidenziate;
 - ricezione pareri da parte di: Servizio Ispettorato Ripartimentale di Cagliari del CFVA, Soprintendenze e Segretariato regionale del MIBACT, Comune di Sardara, Comune di San Gavino Monreale, Servizio Tutela della Natura, Servizio Tutela paesaggistica per le Province di Oristano e del Medio Campidano;
 - deliberazione n. 52/22 del 28.10.2015 con cui la Giunta regionale, su proposta del Servizio SVA, ha espresso un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento in esame.

Continua l'Assessore riferendo che, con sentenza n. 944/2016, il T.A.R. Sardegna ha accolto il ricorso (n. 903/2015) presentato dalla Società proponente contro la Regione Autonoma della Sardegna e altri, per l'annullamento, previa sospensiva, della citata Delib.G.R. n. 52/22. Il Servizio valutazioni ambientali, al fine di dar seguito alla citata sentenza, ha convocato la quarta conferenza istruttoria in data 28 aprile 2017.



L'oggetto dell'ultima conferenza istruttoria è consistito nell'esame della documentazione progettuale depositata dalla Società proponente a dicembre 2014 (prot. DGA n. 28107 del 23.12.2014), in riscontro al precedente preavviso di diniego di cui alla nota prot. DGA n. 26496 del 3.12.2014, già oggetto dei pareri di diversi Enti pervenuti successivamente alla richiesta del SAVI del 18.3.2015. La citata documentazione conteneva una ulteriore revisione del progetto dell'impianto eolico costituito principalmente da 34 aerogeneratori (originariamente 68, poi 54, poi 50) da 3,3 MW (112,2 MW complessivi), ubicati nei Comuni di Villacidro e San Gavino Monreale (al confine con il Comune di Sardara), da una stazione di trasformazione utente, da un elettrodotto interrato a 150 kV di circa 15 Km e da una stazione di trasformazione e connessione alla RTN ubicata in agro di Sanluri.

Nell'ambito della suddetta conferenza sono state ribadite le forti criticità e carenze della proposta progettuale in esame, non risolte nonostante le ultime modifiche e integrazioni progettuali, oltre che i rilevanti impatti, tali da non essere né mitigabili, né compensabili, che vengono di seguito rappresentati:

- relativamente alle distanze da ricettori sensibili, sin dalla prima conferenza istruttoria, una delle principali criticità rilevate dall'Ufficio, consisteva nel mancato rispetto di quanto previsto al punto 4.3.3 Distanze di rispetto dagli insediamenti rurali dello Studio per l'individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici (Linee Guida) allegato alla Delib.G.R. n. 3/17 del 16 gennaio 2009. Nell'ultima versione progettuale sono state riscontrate importanti carenze informative, anch'esse più volte segnalate e relative a diversi edifici (ad esempio R83, R29, R41, R52, R75, R76, R102), ubicati ad una distanza inferiore ai 500 metri dagli aerogeneratori proposti, per i quali non è stato possibile definire l'effettivo rispetto delle distanze citate;
- le sopra citate carenze informative relative a diversi edifici ubicati nell'area dell'impianto hanno determinato potenziali dubbi anche sulla scelta dei ricettori specifici della valutazione previsionale di impatto acustico, che, infatti, tiene conto esclusivamente di ricettori posti a una distanza media di 1000 metri dagli aerogeneratori. Il proponente, inoltre, ha fatto riferimento ai risultati della campagna di caratterizzazione del rumore residuo condotta dagli estensori dello Studio previsionale di impatto acustico redatto nell'ambito dello Studio di impatto ambientale del progetto relativo alla configurazione di impianto composto da 50 aerogeneratori, nell'anno 2013. Relativamente a detta analisi acustica ante-operam erano già emerse nella conferenza istruttoria di aprile 2014, nel precedente preavviso di diniego (nota prot. DGA n. 26496 del 3.12.2014) e nella deliberazione di Giunta regionale n. 52/22 del 2015, diverse e importanti criticità, tuttora



quindi non risolte, legate principalmente alla scarsa rappresentatività delle misure effettuate. Altri aspetti potenzialmente critici riguardano il probabile superamento, dichiarato dal proponente, dei limiti assoluti di emissione nel periodo di riferimento notturno, aspetto che condizionerebbe una rilevante porzione di territorio dei Comuni di San Gavino Monreale e Villacidro, e la mancata verifica del criterio differenziale, ipotizzandone l'inapplicabilità per tutti i ricettori che, considerate le sopra citate carenze informative e criticità evidenziate, consiste in una condizione assolutamente non cautelativa nell'ambito di una analisi previsionale propria di una valutazione di impatto ambientale;

- relativamente alle opere di connessione, nonostante le Linee Guida prevedano che l'elettrodotto in AT per la connessione di un impianto eolico alla RTN disti almeno 1.000 metri dal perimetro dell'area urbana prevista dallo strumento urbanistico comunale, nelle precedenti e anche nell'ultima versione progettuale, l'elettrodotto ricade in realtà nell'ambito del centro abitato di Sanluri e della frazione di Strovina, passando anche a meno di 10 metri da alcune abitazioni e risultando, secondo le previsioni del vigente Piano Urbanistico del Comune di Sanluri (non considerate dal proponente), in prossimità di zone di espansione e in corrispondenza di nuova viabilità. In merito il proponente ha dichiarato esclusivamente che "non è stato possibile spostarlo a più di 1.000 metri dall'abitato di Sanluri e Sanluri stato", senza fornire alcuna giustificazione, come richiesto più volte, circa l'impossibilità di individuare percorsi alternativi che non determinassero forti limitazioni per gli sviluppi futuri del centro urbano in questione. A ciò si aggiunga il fatto che la soluzione di connessione proposta (elettrodotto in AT e stazione di trasformazione e connessione alla RTN in agro di Sanluri) era stata individuata da Terna, nel 2013, sulla base di una richiesta relativa ad un impianto eolico da 162 MW e anche considerando le diverse altre richieste di connessione per impianti gravitanti intorno alla prevista stazione. Detti impianti, per quanto di conoscenza dello Scrivente, sembrerebbero non essere più previsti o aver modificato la soluzione di connessione, rendendo di fatto gli impatti legati all'imponente opera di connessione riconducibili esclusivamente, o quasi, al solo progetto in esame;
- relativamente agli impatti su habitat e fauna protetta, il Servizio Tutela della Natura e politiche forestali, con la nota prot. DGA n. 8565 del 28.4.2017 (letta in sede di conferenza) "conferma le criticità rappresentate con nota prot. 8405 del 15.4.2014, ulteriormente ribadite con nota prot. n. 9402 del 23.4.2015". Con la citata nota del 15.4.2014, il Servizio Tutela della Natura rappresentava l'interessamento dell'area IBA "Campidano centrale IT 178" e segnalava carenze



del monitoraggio faunistico su anfibi e rettili e dello studio degli eventuali impatti, oltre alla possibilità che l'impianto in questione potesse determinare una sottrazione di habitat ecologicamente idoneo per diverse specie di rilevante interesse conservazionistico, tra le quali la Gallina Prataiola, l'Occhione, la Calandrella, etc. Tra i potenziali impatti negativi, temporanei (in fase di cantiere) o permanenti (in fase di esercizio), venivano inoltre segnalati:

- la trasformazione degli habitat e l'occupazione delle superfici in grado di determinare sottrazione, frammentazione e riduzione degli areali faunistici, dei siti di alimentazione, di rifugio e di riproduzione soprattutto in corrispondenza degli interventi per la creazione o adeguamento della viabilità e delle piazzole;
- l'allontanamento o la morte di specie faunistiche presenti a seguito delle attività di cantiere (movimento dei mezzi e rumorosità delle macchine) e di funzionamento dell'impianto (possibili impatti con gli aerogeneratori tra avifauna in particolare quella con attività crepuscolare e notturna e chiroterofauna);
- la rumorosità delle turbine, potenzialmente in grado di sottrarre o ridurre gli areali faunistici, di alimentazione, di rifugio e di riproduzione;
- la modifica della connotazione spaziale e dei preesistenti caratteri morfologici del territorio che potrebbe influenzare i comportamenti delle specie migratorie e di quelle di interesse conservazionistico;
- relativamente all'interessamento dell'area IBA "Campidano centrale IT 178", lo SVA ha ribadito, come già riportato anche nella deliberazione n. 52/22 del 28.10.2015 e rammentato in sede di quarta conferenza, che la stessa è individuata tra i siti non idonei all'installazione degli impianti alimentati da fonti di energia eolica, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 40/11 del 7 agosto 2015;
- in merito alle interferenze con il sistema antincendio in sede di conferenza il rappresentante del CFVA ha dichiarato che le integrazioni prese in esame non aggiungono novità e non propongono ulteriori soluzioni relative alle criticità che l'impianto eolico determinerebbe a carico del sistema antincendio in caso di eventi in corso, come già argomentato nelle conferenze precedenti alla sentenza del TAR Sardegna del dicembre 2016. Pertanto, nel richiamare le note del CFVA prot. n. 5199 del 23.1.2012, n. 21531 del 1.4.2015 e n. 30382 del 2.5.2013, lo stesso Rappresentante ha comunicato di non ritenere corretto quanto affermato dalla Società nelle proprie osservazioni a seguito del precedente preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e di non



- poter accogliere la dichiarazione della Società, effettuata in sede di conferenza, circa il completo superamento delle criticità in questione;
- in proposito alle interferenze con le politiche di sviluppo dei Comuni l'Assessore all'Ambiente del Comune di Sardara ha ribadito il parere negativo già espresso in sede di conferenza nel 2014. Lo stesso Comune ha intrapreso un modello di sviluppo ambientale incentrato sulla valorizzazione delle peculiarità ambientali, culturali e turistiche, garantendo particolare attenzione al compendio termale e al castello di Monreale, già oggetto di diversi interventi di restauro e di riqualificazione. Ribadisce la contrarietà a progetti invasivi come quello in esame che potrebbero compromettere la percezione visiva delle bellezze culturali del territorio. Il rappresentante del Comune di Villacidro ha invece dichiarato che, essendo previsti nella medesima area almeno tre parchi eolici, di cui uno già autorizzato e altri due in fase di VIA, si teme una eccessiva concentrazione di pale eoliche nel territorio;
 - in merito agli aspetti di natura paesaggistica e archeologica, in sede di conferenza si è data lettura della nota prot. 8216 del 21.4.2017 con cui la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna ha espresso il proprio parere, che riporta: "... Sotto il profilo della tutela archeologica ... si comunicano le seguenti valutazioni: ... dalla documentazione presentata, risultano numerose incongruenze nei dati presentati dalla Medio Campidano Eolica Srl e quanto dichiarato in altre fasi dell'analisi del progetto, nonché dai dati presentati da altri Proponenti per le medesime aree. La documentazione concernente i cavidotti interrati MT e il cavidotto di connessione AT con le opere accessorie risulta assente nel primo caso, carente nel secondo. In considerazione dei dati archeologici già presentati nel 2013, alla luce di quanto presentato nel 2014, si conferma la forte criticità del progetto... Per gli altri aspetti di tutela storico culturale e paesaggistica, ... si comunicano le seguenti valutazioni: ... dall'analisi degli elaborati di progetto, in relazione alla cartografia del PPR si evidenzia che le opere si vanno ad inserire in un contesto pianeggiante, compreso tra i due Comuni di San Gavino Monreale e Sanluri ... la caratteristica stessa della morfologia del terreno di questa importante piana, fa sì che il nuovo impianto sia visibile da grande distanza, pur nella dimensione ridotta dell'ultima formulazione progettuale ... le stesse valutazioni proposte dai richiedenti nella relazione paesaggistica che correda l'istanza rilevano in innumerevoli casi un livello di impatto percettivo alto dai beni soggetti a tutela paesaggistica ai sensi della III parte del codice: Castello di Monreale a Sardara, Chiesa di San Francesco e



convento dei Padri Cappuccini a Sanluri, Podere Stagnetto a Sanluri, Palazzo municipale a Villacidro.

Significativo sarà inoltre l'esito dell'intervento su tutto il novero dei siti di interesse archeologico sui quali l'intero impianto incombe con una preoccupante vicinanza che seppure non dovesse incidere direttamente sul patrimonio archeologico sarebbe comunque in grado di alterare significativamente i caratteri del contesto di giacenza dei beni, paesaggisticamente tutelato. È inoltre da considerare che la piana del Campidano già ospita altri analoghi impianti in prossimità di quello oggetto della presente istanza, e che l'effetto di accumulazione che l'attuale progetto potrebbe produrre non può che far configurare per il contesto un grave depauperamento delle valenze paesaggistiche esistenti. In sostanza, con riferimento alle aree di tutela paesaggistica per la sussistenza dell'interesse archeologico, si rileva che l'introduzione delle opere relative all'impianto progettato modificherebbero irreversibilmente e sostanzialmente il contesto di giacenza dei beni archeologici in senso non compatibile con le esigenze di conservazione delle relazioni di questi ultimi con il contesto paesaggistico oggetto di tutela. Risulta inoltre siano in essere altri progetti in aree limitrofe suscettibili di costituire un impatto paesaggistico cumulativo con quelli dell'istanza in oggetto. Questa Soprintendenza, facendo seguito alle considerazioni sopra esposte circa l'interrelazione dell'impianto proposto con ambiti soggetti a tutela paesaggistica, circa la rilevanza paesaggistica della piana del Campidano su cui andrebbe a stagliarsi l'impianto nonché sulla possibile interrelazione con interventi di analoga natura già presenti nell'area, rileva la forte criticità della realizzazione del progetto sia in relazione ai beni paesaggistici, particolarmente di interesse archeologico, presenti nella zona e nell'area vasta, sia in relazione all'esito finale dell'intervento con riferimento alla qualità paesaggistica del contesto in cui si colloca con riferimento agli altri beni paesaggistici presenti nel contesto, e alla difficile valutazione (con i materiali disponibili) dell'effetto cumulativo dell'intervento in esame con gli interventi in corso di realizzazione e già presenti nell'area".

Le criticità sopra esposte, riassunte a valle dei lavori della Conferenza, hanno portato il Servizio valutazioni ambientali a preannunciare la sussistenza di condizioni per la comunicazione di un preavviso di diniego, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i., in seguito ufficializzato con nota prot. DGA n. 15227 del 17.7.2017.



Successivamente la società Medio Campidano Eolica s.r.l. ha trasmesso la nota datata 27.7.2017 (prot. DGA n. 16350 del 28.7.2017), contenente le proprie osservazioni in riscontro a quanto riportato nel citato preavviso di diniego, senza apportare ulteriori modifiche progettuali.

L'Assessore continua riferendo che lo SVA, considerato anche il permanere di alcune criticità evidenziate nella nota del 17.7.2017 (ad esempio, osservazioni sulla valutazione previsionale di impatto acustico e sulle opere di connessione) ha quindi coinvolto, con nota prot. n. 21635 del 16.10.2017, tutti gli Enti partecipanti al procedimento, chiedendo agli stessi di volersi esprimere in merito alle osservazioni presentate dalla Società, esplicitando se le stesse potessero consentire il superamento delle criticità in precedenza evidenziate. In riscontro alla citata nota del 16.10.2017 dello SVA, sono pervenuti i seguenti pareri:

- nota prot. n. 69561 Pos. XIV.15.1 del 25.10.2017, con cui il Servizio Ispettorato Ripartimentale di Cagliari del CFVA ha comunicato che: "viste le osservazioni trasmesse dalla Medio campidano Ambiente in data 27.7.2017 (ns. protocollo di ricezione n. 50567/2017), esclusivamente per quanto concerne gli aspetti "relativi alle interferenze con il sistema antincendi", comunica il proprio parere così come riportato nelle osservazioni pervenute:
1. le valutazioni sulle interferenze al volo delle torri eoliche ai mezzi aerei in missione antincendio sono di competenza dell'ENAC. Il CFVA, nell'attività di spegnimento incendi, utilizza i vari mezzi a disposizione secondo le normative e le caratteristiche che regolano l'operatività di ogni singolo mezzo. Il Servizio scrivente, già con propria nota n. 5199 del 23.1.2012 segnala al SAVI e alla Medio Campidano Eolica che "l'analisi di eventuali interferenze prodotte dal parco eolico con le operazioni dei mezzi aerei antincendi .. non rientra tra le competenze del Corpo Forestale bensì in quelle dell'ENAC" e ancora "la riproposizione di tali prescrizioni che coinvolgono il Corpo Forestale, con particolare riferimento alla valutazione delle interferenze al volo, è impropria per difetto di competenza";
 2. il CFVA è competente in materia di operazioni di spegnimento incendi. Le competenze evidenziate in sede di conferenza di servizi sono quelle previste dalla legge n. 353/2000 e dalle norme regionali di recepimento e sono relative alle operazioni tecniche di spegnimento (con particolare riferimento al Coordinamento dei mezzi aerei nella specifica operazione di estinzione degli incendi – ns. nota al SAVI n. 21531 del 1.4.2015) e non alla programmazione dell'attività antincendio;



3. non corrisponde al vero che l'Ispettorato forestale di Cagliari non abbia mai attivato interlocuzioni con i tecnici della società proponente in conformità a quanto richiesto dal SAVI con la nota n. 22134 richiamata in premessa. L'interlocuzione dei tecnici della Medio Campidano Eolica, oltre che col direttore pro tempore, è stata effettuata coi funzionari tecnici dell'Ispettorato, secondo le specifiche competenze dei medesimi, come sicuramente potranno confermare gli stessi tecnici della richiedente.
 4. non ha valore una convenzione antincendio fatta da una società privata con una compagnia barracellare come quella nella fattispecie avviata dalla società proponente. La Medio Campidano Eolica è libera di effettuare convenzioni antincendio con chiunque. Ovviamente tali convenzioni non hanno seguito per quanto concerne l'operatività antincendio gestita e coordinata dal CFVA secondo le previsioni del Piano Regionale Antincendi;
 5. non è stata accolta la proposta dell'Ispettorato forestale di Cagliari che poneva in capo alla società proponente l'esecuzione di fasce antincendio in terreni privati contermini al campo eolico secondo la direzione del vento dominante. Con la propria nota n. 5199 del 23/1/2012 il CFVA consigliava la creazione di ampie fasce prive di vegetazione trasversali alla direzione dei venti dominanti. Così come confermato dalla stessa società proponente sussistono delle problematiche alla realizzazione delle fasce (le quali sono considerate dalla stessa “.. obiettivamente ritenuto quello più rispondente ed idoneo a prevenire i danni temuti”) che di fatto privano il campo eolico di efficaci strumenti di prevenzione antincendio;
 6. non sono state messe a punto procedure avanzate dalla società proponente, per il blocco da remoto delle pale eoliche, in tempo reale, su richiesta del CFVA in presenza di incendi che avanzano nel campo eolico. Si prende atto delle controdeduzioni della società proponente fermo restando l'eventuale fornitura del relativo numero di utenza telefonica.”;
- nota prot. n. 6351 del 20.10.2017, con cui Terna SpA comunica che “Successivamente alla richiesta di connessione alla rete di trasmissione Nazionale (RTN), presentata dalla società Medio Campidano Eolica Srl, per un impianto eolico da 162 MW, Terna ha formulato in data 29.1.2013 la soluzione tecnica minima generale (STMG) di connessione che prevede il collegamento in antenna a 150 kV con la sezione 150 kV di una nuova stazione di trasformazione 380/150 kV della RTN, da inserire in entra esce sulla linea RTN 380 kV “Ittiri-Selargius”. In data 27.5.2013 la società ha accettato formalmente la STMG proposta da Terna ...Rappresentiamo pertanto la necessità che il progetto delle opere RTN necessarie per la connessione sia



sottoposto a Terna per la verifica di rispondenza ai requisiti tecnici di Terna medesima, con conseguente rilascio del parere tecnico che dovrà essere acquisito nell'ambito della conferenza dei servizi di cui al D.Lgs. n. 387/2003”;

- nota prot. 22789 del 23.10.2017, con cui l'Ente Acque della Sardegna “conferma la posizione dell'Ente secondo quanto già comunicato con nota prot. n. 7016 del 30.3.2017” [ndr. che richiamava diverse altre note emesse sin dal 2011 in cui, sostanzialmente, si davano alcune indicazioni tecniche per la fase realizzativa, atte a superare interferenze con le opere gestite dall'Ente];
- nota prot. n. 8354 del 26.10.2017, con cui il Servizio Difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni comunica che: “Si riscontra, con la presente, la nota di cui all'oggetto, acquisita al prot. ADIS n. 8007 del 17.10.2017, con la quale si richiede un parere in merito alla nota trasmessa dalla Soc. Campidano Eolica srl in data 27.7.2017 (acquisita al prot. ADIS n. 6044 del 28.7.2017) contenente le controdeduzioni al preavviso di diniego trasmesso da codesto Servizio con nota prot. DGA n. 15227 del 17.7.2017. Si ritiene opportuno citare la nota prot. n. 2981 del 11.4.2017 con cui lo scrivente Servizio ha richiesto alla Società Medio Campidano Eolica di produrre opportune integrazioni documentali relative agli attraversamenti dei cavidotti con alcuni corsi d'acqua, al fine di inquadrare "in maniera dettagliata il posizionamento delle tubazioni che dovranno essere poste in sub-alveo rispetto ai cigli spondali, inclusi altri manufatti di accesso (es. pozzetti) con l'indicazione di distanze e quote". In data 17.7.2017 codesto Servizio, con nota prot. 15227, ha comunicato il preavviso di diniego in merito alla procedura in argomento, riportando anche le risultanze della conferenza istruttoria tenutasi il 28.4.2017. Da tale comunicazione si evince che in occasione della Conferenza, in relazione alle criticità e agli impatti ambientali esposti da codesto Servizio e dagli Enti partecipanti, i rappresentanti del proponente non hanno fornito esaustivi elementi di chiarimento. Successivamente, lo scrivente Servizio ha ricevuto dal proponente unicamente la succitata comunicazione del 27.7.2017, nella quale tuttavia non è stata inclusa alcuna considerazione in merito alla richiesta di integrazioni documentali relative agli attraversamenti dei cavidotti. Per quanto illustrato lo scrivente Servizio esprime parere non favorevole sulla procedura in argomento alla luce del fatto che non sono state trasmesse le integrazioni richieste”;
- nota prot. 23215 del 10.11.2017, con cui la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna ha comunicato:



In riferimento alla nota prot. n. 21635 del 16.10.2017, assunta al protocollo con n. 21992 del 20.10.2017, e in riferimento alle Osservazioni della Medio Campidano Eolica S.r.l. del 27.7.2017, assunte al prot. con il n. 16043 del 2.8.2017, facendo seguito ai precedenti pareri e controdeduzioni, in riferimento alle citate osservazioni si precisa quanto segue.

Sotto il profilo della tutela archeologica, con riferimento ai pareri precedentemente espressi, si comunicano le seguenti valutazioni:

Punto 1. pp. 22-23: sono state evidenziate più volte al proponente nel corso del procedimento le discrepanze metodologiche in merito alla realizzazione delle Relazioni Archeologiche presentate sia all'interno dello SIA che con elaborati specifici. Come già specificato nella nostra nota 2964 del 25.5.2015, in una precedente relazione sono stati indicati dei siti archeologici ed è stata fornita una relazione in merito ai mappali in cui ricadevano le opere allora in progetto, utilizzando i confini delle particelle catastali come limiti delle ricognizioni. I limiti dei siti così individuati, pertanto, non erano stati meglio definiti nella loro estensione totale, ma limitatamente alle particelle coinvolte. Non è stata fornita precisa indicazione in merito, né riduttiva, né ampliativa.

Si rileva, inoltre, che la redattrice dell'ultima Relazione Archeologica presentata non ha tenuto conto dei dati già in possesso della proponente, e neanche di quelli desumibili da altri progetti presentati nella zona e disponibili nel sito web della Regione Sardegna, Servizio S.V.A. In merito alla definizione " ... il cavidotto interrato non intercetta dette aree e pertanto il grado di rischio archeologico è stato definito "basso" anche in considerazione del fatto che l'elettrodotta sarà realizzata lungo il ciglio della strada di servizio del canale ripartitore, costruita totalmente in rilevato" si rammenta quanto sopra indicato, e cioè che le ricognizioni precedenti sono state limitate alle particelle catastali interessate dalla precedente versione progettuale, mentre in merito alla costruzione lungo il ciglio della strada di servizio costruita in rilevato, si ricorda quanto già risposto con la nota n. 2964 del 25.5.2015 in merito ad analogo rifiuto di effettuare ricognizioni nelle aree limitrofe al cavidotto di servizio giustificando, in quel caso, che la realizzazione di tali opere non avrebbe potuto intercettare aree archeologiche in quanto il cavo sarebbe stato "... posato ad una profondità di 1,20 metri, di poco superiore alle normali pratiche agricole ...".

Si prende atto che la proponente non ha voluto produrre schede di ricognizione per i cavidotti MT perché li ha ritenuti non necessari, diversamente da quanto più volte richiesto, in quanto verrebbero realizzati lungo il ciglio delle strade. Si ritiene necessaria la produzione di tali elaborati in quanto le strade sono costruite in rilevato, quindi hanno intaccato in modo non definitivo i sottostanti strati



naturali, e lo scavo di una trincea di metri 1,20 di profondità potrebbe intercettare eventuali siti così coperti, ma non sconvolti dalla realizzazione della strada. Vista la copertura con manto stradale moderno, tali analisi vanno effettuate ai lati del rilevato, integrando, quindi, i dati presentati dalla proponente in altre versioni progettuali.

Si coglie l'occasione per rammentare alla proponente che l'indicazione del "grado di rischio archeologico" di un progetto è prerogativa del MiBACT e, in caso di V.I.A., questo è valutato in base ai dati presentati nella relazione archeologica di progetto, ai dati in possesso dell'Amministrazione e quelli desumibili da altre fonti e commisurato alla ricaduta sulla componente archeologica dei Beni Culturali, anche al fine di produrre varianti o spostamenti che facilitino il buon esito del progetto in parola limitando il rischio di scoperte fortuite che potrebbero impedire la realizzazione del progetto.

In più riprese, da ultimo nella nota n. 2964 del 25.5.2015, sono state sottolineate le incongruenze e le carenze nella documentazione presentata. tali da non permettere di dissipare la forte criticità del progetto già evidenziate dalla proponente nello SIA del 2013 (elaborato S01.1) p. 222 e successivamente p. 224, in cui veniva indicata un'autovalutazione del rischio, dichiarato medio-alto, valutazione ribadita dalla professionista incaricata nella Conferenza Istruttoria del 17.4.2014 presso codesto S.V.A. La proponente non ha ritenuto opportuno sanare tali incongruenze e mancanze progettuali con apposita revisione.

Punto 2, pp. 24-25: si ribadisce l'assenza delle schede di ricognizione archeologica per il cavidotto MT che possano escludere le interferenze con i siti indicati nelle varie relazioni archeologiche presentate. Si ricorda che i siti indicati nella relazione della dott.ssa Atzeni non presentano un preciso collocamento geo-referenziato e neanche la loro effettiva estensione, ma semplicemente un'area indicativa di posizionamento. La loro interferenza con i cavidotti interrati, come si è già avuto modo di sottolineare, può essere stabilita solo da una puntuale ricognizione dei luoghi e dalla redazione di apposite schede. Si coglie l'occasione per ricordare che le carenze nella documentazione archeologica ed eventuali precisazioni in merito devono essere effettuate da operatore tecnico-scientifico abilitato, comprese quelle relative al non coinvolgimento di siti archeologici nella realizzazione dei cavidotti.

Punto 3, pp. 26-28: in riferimento alle località Cuccuru Nuraxi Ortillonis, Cuccuru de Sia e Nurazzeddu si ribadisce che tali siti dovevano essere presi in considerazione nella relazione archeologica per indicarne le interferenze del progetto in parola.



Cavidotto interrato AT, pp. 28-29: sono state rilevate delle carenze nella documentazione prodotta, che non è stata integrata. Tale carenza, in via di esempio non esaustivo, non ha specificato quali nuovi elementi, in confronto con i precedenti, abbiano portato la stessa professionista a proporre una nuova auto-valutazione del rischio archeologico, che è passato da "medio-alto" a "basso".

Si prende atto di quanto affermato dalla proponente nelle Osservazioni del 27.7.2017, p. 29 "In conclusione, si può affermare, che le valutazioni del grado di rischio archeologico formulato dalla Dott.ssa Atzeni derivino da uno scrupoloso studio condotto su tutti i 15 km della linea di connessione, seppur non sono state prodotte apposite schede in corrispondenza delle camere giunto ... ", ricordando che tali valutazioni dovevano essere inserite in un documento tecnico a firma del professionista incaricato.

A conclusione dell'analisi delle Osservazioni della proponente, si coglie l'occasione per ribadire che, come già indicato nella nota 2964 del 25.5.2015, non è stata presentata alcuna documentazione fotografica integrativa dei beni culturali nella buffer zone di 50 volte l'altezza massima delle pale, come previsto dal D.M. 10 settembre 2010.

Per gli aspetti di tutela storico culturale e paesaggistica, con riferimento ai pareri precedentemente espressi, ..., si comunicano le seguenti valutazioni.

In relazione all'osservazione con cui si presume che le precedenti deduzioni di questo Ufficio fossero relative al primitivo progetto per complessivi 50 aerogeneratori, si evidenzia come già nella nota prot. 8402 del 22.06.2015 fosse evidente che le valutazioni venivano compiute sul nuovo progetto per complessivi 34 aerogeneratori: Cit: La nuova proposta progettuale prevede l'installazione di 34 aerogeneratori, 2 nel Comune di Villacidro e 32 nel Comune di San Gavino Monreale (...). In relazione all'osservazione con cui si illustra che "la scelta del campo è stata orientata verso un'area a morfologia pianeggiante che ha permesso di circoscrivere all'area di pianura il campo di visibilità degli aerogeneratori", si osserva che già nella nota prot. 8402 del 22.6.2015 era stato valutato l'impatto conseguente la scelta dell'area: Cit: La caratteristica stessa della morfologia del terreno di questa importante piana fa sì che il nuovo impianto sia visibile a grande distanza pur nella dimensione ridotta dell'ultima formulazione progettuale.

Rispetto alla scelta del modello per gli aerogeneratori nulla è stato eccepito in precedenza, ritenendo che sull'impatto visivo e paesaggistico conseguente alla realizzazione del progetto non incidano in maniera sensibile le caratteristiche di trattamento superficiale dei singoli aerogeneratori, rispetto al numero variato ma comunque valutato, ed alle dimensioni degli aerogeneratori stessi che risultano



pressoché identiche nelle dimensioni complessive (totale: 175-174 metri). Rispetto all'osservazione sulla "attuale presenza massiccia e diffusa di tralicci dell'alta tensione, centrali a carbon, capannoni industriali. autostrade", che è "data per scontata e viene accettata come un semplice dato di fatto", si valuta che tale osservazione, condivisibile in via generale, risulta astratta, non rilevante e non contestualizzata al caso in specie, non potendosi proporre nel progetto, tra le opere di compensazione, la rimozione degli elementi sopra nominati. Pur prefigurando che in un contesto di produzione diffusa dell'energia alternativa tali elementi potranno tendere ad essere eliminati o comunque ridotti e pertanto a scomparire dalle quinte paesaggistiche, si rileva che allo stato attuale non pare praticabile una loro rimozione massiccia e pertanto l'osservazione rimane su un piano astratto e puramente speculativo.

Per quanto sopra esposto si ribadisce il parere endoprocedimentale che si riporta nelle parti seguenti:

La caratteristica stessa della morfologia del terreno di questa importante piana, fa sì che il nuovo impianto sia visibile da grande distanza, pur nella dimensione ridotta dell'ultima formulazione progettuale. Se la carta delle interazioni con i beni culturali propriamente detti pare evidenziare come, ad eccezione dei beni posti in posizione dominante, la percezione del parco da beni paesaggistici considerati, sia in realtà sostanzialmente non particolarmente evidente, le stesse valutazioni proposte dai richiedenti nella relazione paesaggistica che corredata l'istanza rilevano in innumerevoli casi un livello di impatto percettivo alto dai beni soggetti a tutela paesaggistica ai sensi della III Parte del codice: Castello di Monreale a Sardara, Chiesa di san Francesco e convento dei Padri Cappuccini a Sanluri, Podere Stagnetto a Sanluri, Palazzo municipale di Villacidro. Significativo sarà inoltre l'esito dell'intervento su tutto il novero dei siti di interesse archeologico sui quali l'intero impianto incombe (si veda l'allegato 2 carta del rischio archeologico) con una preoccupante vicinanza, che seppure non dovesse incidere direttamente sul patrimonio archeologico, sarebbe comunque in grado di alterare significativamente i caratteri del contesto di giacenza dei beni, paesaggisticamente tutelato.

È inoltre da considerare che la piana del Campidano già ospita altri analoghi impianti in prossimità di quello oggetto della presente istanza, e che l'effetto di accumulazione che l'attuale progetto potrebbe produrre non può che far configurare per il contesto un grave depauperamento delle valenze paesaggistiche esistenti. In sostanza, con riferimento alle aree di tutela paesaggistica per la sussistenza dell'interesse archeologico, si rileva che l'introduzione delle opere relative all'impianto



progettato modificherebbe irreversibilmente e sostanzialmente il contesto di giacenza dei beni archeologici in senso non compatibile con le esigenze di conservazione delle relazioni di questi ultimi con il contesto paesaggistico oggetto di tutela. Risulta inoltre siano in essere altri progetti in aree limitrofe suscettibili di costituire un impatto paesaggistico cumulativo con quelli dell'istanza in oggetto.

Questa Soprintendenza, facendo seguito alle considerazioni sopra esposte circa l'interrelazione dell'impianto proposto con ambiti soggetti a tutela paesaggistica, circa la rilevanza paesaggistica della piana del Campidano su cui andrebbe a stagliarsi l'impianto nonché sulla possibile interrelazione con interventi di analoga natura già presenti nell'area, rileva la forte criticità della realizzazione del progetto sia in relazione ai beni paesaggistici, particolarmente di interesse archeologico, presenti nella zona e nell'area vasta, sia in relazione all'esito finale dell'intervento con riferimento alla qualità paesaggistica del contesto in cui si colloca con riferimento agli altri beni paesaggistici presenti nel contesto, e alla difficile valutazione (con i materiali disponibili) dell'effetto cumulativo dell'intervento in esame, con gli interventi in corso di realizzazione e già presenti nell'area".

L'Assessore prosegue evidenziando che anche le osservazioni formulate dalla Società proponente a luglio 2017, come esplicitato nei citati pareri degli Enti competenti, non hanno pertanto risolto le criticità e le carenze sopra esposte ed evidenziate nel corso dell'istruttoria. Riferisce, quindi, che, considerato quanto emerso in sede di conferenza istruttoria, valutata tutta la documentazione agli atti, i contributi istruttori e i pareri pervenuti, tenuto anche conto delle osservazioni presentate dalla società proponente da ultimo con nota del 27.7.2017 e i successivi pareri degli Enti, il Servizio delle Valutazioni Ambientali conferma la proposta di giudizio negativo in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Parco eolico Medio Campidano" proposto dalla società Medio Campidano Eolica S.r.l., per le motivazioni già ampiamente illustrate.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta di giudizio del Servizio delle Valutazioni ambientali.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 25/23
DEL 22.05.2018

di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Parco eolico Medio Campidano" proposto dalla società Medio Campidano Eolica S.r.l.

La presente deliberazione è pubblicata nel sito web della Regione Autonoma della Sardegna.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru